REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei Capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle per il 1973 ; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione, l'importo supplementare del 5 % summenzionato si riferisce in generale al 1970 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1973, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [1]; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali e importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana con la dichiarazione di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'impu-

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

tazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ristabilire, in maniera generale o particolare, i dazi della tariffa doganale comune, quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che, poiché i massimali in questione hanno validità fino al 31 dicembre 1973, delle modifiche al regime previsto potrebbero intervenire per tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1973 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1970 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A.

5. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare per l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori summenzionati, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento reale dei massimali e degli importi massimi è determinato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Delle modifiche alle disposizioni che precedono possono intervenire per tener conto della situazione risultante dall'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate, per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi

CAPITOLO 25

25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
25.31 A	Spato fluore

CAPITOLO 27

27.03 B	Agglomerati di torba
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba:
	A. di carbon fossile:
	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi
	C. altri
27.05	Carbone di storta
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota del capitolo
	A. Oli greggi
	B. Benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
	C. Prodotti basici
	D. Fenoli, cresoli, xilenoli
	G. altri:
	II. non nominati
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:
	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile
	B. altri:
	I. Propano e butano commerciali:
	c) destinati ad altri usi
27.12	Vaselina:
	A. greggia:
	III. destinata ad altri usi
	B. altra

27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.) anche colorati:
	A. Ozocerite, cera di lignite o di torba:
	I. gregge
	II. altre
	B. altri:
	I. greggi:
	c) destinati ad altri usi
	II. non nominati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
	C. altri:
	II. non nominati
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.)

CAPITOLO 28

ex 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio), ad esclusione dello iodio greggio
28.02	Zolfo sublimato o precipitato, zolfo colloidale
28.03	Carbonio (in particolare neri di carbonio)
ex 28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, ad esclusione del selenio e del silicio
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolforico
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo)
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.14	Cloruri, ossocloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco

28.20 B	Corindoni artificiali
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo
28.22	Ossidi di manganese
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto
28.25	Ossidi di titanio
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)
ex 28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici, ad esclusione degli ossidi ed idrossidi di nichelio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
28.30	Cloruri ed ossicloruri
28.31	Cloriti e ipocloriti
28.32	Clorati e perclorati
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
28.38	Solfati e allumi; persolfati
28.39	Nitriti e nitrati
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
28.41	Arseniti e arseniati
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
28.43	Cianuri semplici e complessi
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
ex 28.46	Borati e perborati, ad esclusione dei borati di sodio, anidri destinati alla fabbricazione del perborato di sodio
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati

28.49 Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non

28.51 Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:

B. altri

28.52 Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:

B. altri

28.53 Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida

28.55 Fosfuri

28.56 Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) (1)

28.57 Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri

28.58 Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

CAPITOLO 29

29.01 Idrocarburi:

A. aciclici:

I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

B. cicloparaffinici e cicloolefinici:

I. Azuleni

II. altri:

a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

C. cicloterpenici

D. aromatici:

I. Benzolo, toluolo, xiloli:

a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

II. Stirolo, etilbenzolo

III. Isopropilbenzolo (cumolo)

V. Difenile, trifenili

ex VI. altri, ad esclusione del 1-2-4-5 tetrametilbenzene (Durol)

29.02 Derivati alogenati degli idrocarburi:

A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici

ex B. Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici, ad esclusione dell'esaclorociclopentadiene

C. Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

(1) Per i prodotti della sottovoce n. 28.56 C, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

29.03 Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi

29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

A. Monoalcoli saturi

B. Monoalcoli non saturi

C. Polialcoli:

I. Dioli, trioli e tetroli

IV. altri polialcoli

V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli

29.05 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.06 Fenoli e fenoli-alcoli

29.07 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli

29.08 Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.09 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.10 Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.11 Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldesidi; paraformaldeide

29.12 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11

29.13 Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

A. Chetoni aciclici

B. Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici·

I. Canfora:

a) naturale greggia

ex b) altra (sintetica)

II. altri

C. Chetoni aromatici

D. Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

E. Chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse

ex F. Chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione della I, 4 - Naftochinone

G. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
ex 29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione del solfato di dietile
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
29.22	Composti a funzione ammina
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi
29.25	Composti a funzione carbossi-ammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico
29.26	Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina)
29.27	Composti a funzione nitrile
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
29.30	Composti ad altre funzioni azotate
29.31	Tiocomposti organici
29.32	Composti organo-arsenicali
29.33	Composti mercurio-organici
29.34	Altri composti organo-minerali
ex 29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici ad esclusione della diosgenina e suoi esteri
29.36	Solfammidi
29.37	Sultoni e sultami
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente

ex 29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni ad esclusione del siero gonadotropo
ex 29.40	Enzimi, ad esclusione della bromelina
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
ex 29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati, ad esclusione della cocaina greggia
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42
ex 29.44	Antibiotici, ad esclusione della nistatina, della cefaloridina, della cefalotina, della cefalessina e della gentamicina
29.45	Altri composti organici

CAPITOLO 30

30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove: A. Ghiandole ed altri organi, disseccati: ex B. altri, ad esclusione dell'immunoplasma antitetanico o degli estratti di ghiandole surrenali
30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo
30.05	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

CAPITOLO 31

31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici: A. Previsti alla lettera A) della nota 2 di questo capitolo: I. Perfosfati B. Previsti alle lettere B) e C) della nota 2 di questo capitolo
31.04 B	Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo

CAPITOLO 32

32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati
32.03	Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale, ad esclusione del catecù e degli estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti », ad esclusione della magnetite
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

CAPITOLO 33

33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:
	A. Oli essenziali non deterpenati:
	I. di agrumi
	II. altri:
	a) di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang
	B. Oli essenziali deterpenati
	C. Resinoidi

33.02	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali
33.03	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE PER L'ODONTOIATRIA»

CAPITOLO 35

35.02 B	Albuminati ed altri derivati delle albumine
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

CAPITOLO 37

37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive
	A. Pellicole cinematografiche:
	II. altre positive
37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive

37.07 B Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, positive, ad eccezione delle positive intermedie di lavoro

37.08 Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo

CAPITOLO 38

38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio

38.02 Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito

38.03 Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate

38.04 Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

38.05 B Tallol, non greggio

38.06 Lignosolfiti

38.07 Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino

38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:

A. Colofonie (comprese le « peci resinose »)

B. Essenza di resina ed oli di resina

ex C. altri, ad eccezione dell'alcole idroabietilico tecnico

38.09 Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone

38.10 Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali

38.11 Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, redenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili

A. Bozzime preparate ed appretti preparati:

II. altri

B. Preparazioni per la mordenzatura

38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura

38.14 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali

38.15 « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati

38.16 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

38.17 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

A. Oli di flemma; olio di Dippel

B. Acidi naftenici

C. Sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici

D. Solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

E. Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele

F. Scambiatori di ioni

G. Catalizzatori

H. Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

IJ. Miscugli non agglomerati di carburi metallici

K. Cementi, malte e composizioni simili, refrattari

L. Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

M. Composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

N. Composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio

O. Carboni (esclusi quelli della sottovoce 38.01 A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti

P. Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche

R. Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

S. Elementi chimici previsti dalla nota 2 g) del capitolo

ex T. altri, ad eccezione delle miscele di aldeidi provenienti dalla lignina, della guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente), della bromelina e della diosgenina greggia e della sospensione acquosa di microcapsule contenenti un colorante solto forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta da riproduzione

CAPITOLO 39

ex 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.), ad esclusione dei cascami di fogli di poliestere, ricoperti da un composto del tungsteno

39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	A. Nastri per uso adesivo, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica non vulcanizzata
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata (1)
	III. Acetati di cellulosa
	IV. Altri esteri della cellulosa
	V. Eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa
	VI. Fibra vulcanizzata
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso

CAPITOLO 40

40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica, fatturato (factis)
	A. Fatturato (factis)
	B. Prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali
40.03	Gomma rigenerata
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita

(1) Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario previsto al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è fissato al 30%.

40.15 A	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi
40.16	Lavori di ebanite

CAPITOLO 41

41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: B. altre pelli: II. non nominate
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: B. altre pelli: II. non nominate (1)
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

CAPITOLO 42

42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini

CAPITOLO 43

43.02 A	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate

CAPITOLO 44

44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm
44.06	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade

(1) Per i prodotti di questa sottovoce l'importo massimo comunitario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è fissato al 30 %.

44.07	Traversine di legno per strade ferrate
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi
	B. altri
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno
44.24	Oggetti di uso domestico di legno
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti
ex 44.28	Altri lavori di legno, ad eccezione delle tegole (bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere

CAPITOLO 45

45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

CAPITOLO 46

46.01	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce

CAPITOLO 47

47.01	Paste per carta: A. Paste di legno: II. altre
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta A. Avanzi di carta e di cartone: II. altri: b) non nominati

CAPITOLO 48

48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: A. Carta da giornali B. Carta da sigarette C. Carta e cartoni kraft: I. Carta destinata alla fabbricazione di filati di carta D. Carta pesante 15 g o meno per m^2 e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori E. altri
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli

48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

CAPITOLO 49

49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini
49.05 A	Globi (terrestri o celesti) stampati

49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:
	A. Francobolli, marche da bollo e simili
	C. altri:
	II. non nominati
49.08	Decalcomanie di ogni sorta
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:
	B. altri

CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

CAPITOLO 66

66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

CAPITOLO 67

67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

CAPITOLO 69

69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatemite, ecc.)
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cuppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
69.07	Piastrelle, blocchetti, e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati (1)
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento (1)
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale
69.14	Altri lavori di materie ceramiche

CAPITOLO 70

70.01 B	Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto al paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente regolamento è fissato al 20 %.

70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi
70 03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare (1)
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:
	I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari
	B. altri (2)
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

(2) Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
70.21	Altri lavori di vetro

CAPITOLO 71

71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite: B. altre: I. per usi industriali
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) semilavorati
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite: A. Lavori di perle fini: II. altri

71.15 *(seguito)*

B. Lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:

I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):

b) altri

II. altri

CAPITOLO 73

73.04 Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate

73.05 A Polveri di ferro o di acciaio

73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)

A. Blumi e billette:

II. fucinati

B. Bramme e bidoni:

II. fucinati

C. Sbozzi di forgia

73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:

B. semplicemente fucinate

C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo

D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):

I. semplicemente placcate:

b) ottenute o rifinite a freddo

II. altre

73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:

A. Profilati:

II. semplicemente fucinati

III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):

a) semplicemente placcati:

2. ottenuti o rifiniti a freddo

b) altri

73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:

B. semplicemente laminati a freddo:

II. altri

73.12 *(seguito)*

C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
- I. argentati, dorati o platinati
- II. smaltati
- III. stagnati:
  - b) altri
- IV. zincati o piombati
- V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
  - a) semplicemente placcati:
    - 2. laminati a freddo
  - b) altri

D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)

73.13

Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:

B. altre lamiere:
- II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
  - a) di 3 mm o più
- IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
  - a) argentate, dorate, platinate o smaltate
- V. altrimenti foggiate o lavorate:
  - a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
    - 1. argentate, dorate, platinate o smaltate
  - b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

73.14

Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità

73.15

Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

A. Acciai fini al carbonio:
- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
  - a) fucinati
- II. Sbozzi di forgia
- V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
  - a) semplicemente fucinati
  - c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
  - d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
    - 1. semplicemente placcati:
      - bb) ottenuti o rifiniti a freddo
    - 2. altri
- VI. Nastri:
  - b) semplicemente laminati a freddo
  - c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
    - 1. semplicemente placcati:
      - bb) laminati a freddo
    - 2. altri
  - d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
- VII. Lamiere:
  - b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
    - 1. di 3 mm o più
  - d) altrimenti foggiate o lavorate:
    - 2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

73.15 *(seguito)*	VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
	B. Acciai legati:
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	a) fucinati
	II. Sbozzi di forgia
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	a) semplicemente fucinati
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	bb) ottenuti o rifiniti a freddo
	2. altri
	VI. Nastri:
	b) semplicemente laminati a freddo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	bb) laminati a freddo
	2. altri
	d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
	VII. Lamiere:
	b) altre lamiere:
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	aa) di 3 mm o più
	4. altrimenti foggiate o lavorate:
	bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
	VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
	A. Rotaie:
	I. Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
	D. Stecche e piastre d'appoggio:
	II. altre
	E. altri
73.17	Tubi di ghisa
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti) di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.37	Caldaie diverse da quelle della voce n. 84.01 e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio

73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (1)

CAPITOLO 74

74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
74.06	Polveri e pagliette di rame
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
74.16	Molle di rame
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
74.19	Altri lavori di rame

CAPITOLO 75

75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati
75.06	Altri lavori di nichelio

CAPITOLO 76

76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio (1)
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (1)
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.05	Polveri e pagliette di alluminio
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
76.16	Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi) barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

77.03	Altri lavori di magnesio
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo
78.06	Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia
79.06	Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno
80.06	Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:
	B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
	C. altri

81.02 Molibdeno, greggio o lavorato:

B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.03 Tantalio, greggio o lavorato:

B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati

A. Bismuto:
II. lavorato

B. Cadmio:
II. lavorato

C. Cobalto:
II. lavorato

D. Cromo:
II. lavorato

E. Germanio:
II. lavorato

F. Afnio (celtio):
II. lavorato

G. Manganese:
II. lavorato

H. Niobio (colombio):
II. lavorato

IJ. Antimonio:
II. lavorato

K. Titanio:
II. lavorato

L. Vanadio:
II. lavorato

O. Zirconio:
II. lavorato

P. Renio:
II. lavorato

Q. Gallio, indio, tallio:
II. lavorati

R. Cermet:
II. lavorati

CAPITOLO 82

82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano

82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)

82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano

82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
82.08	Macinini da caffè, titracarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili (1)
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)
82.12	Forbici a due branche e loro lame
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili (1)
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copriturac-cioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata »
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone

84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
84.08	Altri motori e macchine motrici
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi di altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23

84.23 Macchine ed apparecchi, fissi e mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03

84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi

84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29

84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte

84.27 Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili

84.28 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura

84.29 Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie

84.30 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari

84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone

84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)

84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa

84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili

84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)

84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclu-

84.38 *(seguito)*	sivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 u.c. II. altre macchine per cucire e altre teste per macchine per cucire B. Aghi per macchine da cucire
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e metallurgia
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
84.48	Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano

84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale

84.51 Macchine per scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari

84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione

84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate, né comprese altrove

84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare, incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)

84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso

84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili

84.58 Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.

84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:

A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(EURATOM)*

B. Reattori nucleari:

I. Reattori *(EURATOM)*

II. Parti e pezzi staccati:

ex c) altri, ad eccezione degli altri elementi di combustibile

C. Appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(EURATOM)*

D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici

E. altri

84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili

84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)

ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, con peso unitario superiore a 150 tonnellate, per generatrici e turbine
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

CAPITOLO 85

85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori etc.); bobine di reattanza e di autoinduzione C. Parti e pezzi staccati
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
85.04	Accumulatori elettrici (1)
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: A. Lampade di sicurezza per minatori
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare

(1) Per i prodotti della sottovoce n. 85.04 A, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30 %.

85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24

85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante

85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:

I. Apparecchi trasmittenti

II. Apparecchi rice-trasmittenti

IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione

B. altri apparecchi

C. Parti e pezzi staccati

I. Mobili e cofanetti:

II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm

85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi

85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16

85.18 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (1)

85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:

85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo (2)

85.21 Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transitori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:

---

(1) Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30 %.

(2) Per i prodotti della sottovoce n 85.20 A, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30 %.

85.21 *(seguito)*	A. Lampade, tubi e valvole
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori
	C. Cristalli piezoelettrici montati
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

CAPITOLO 87

87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carelli-portatori, carrelli-stivatori, carelli-elevatori detti « cavalier »; carelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati

87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi
87.12 A	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: A. Veicoli a trazione animale B. Rimorchi e semirimorchi: I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM) C. altri veicoli D. Parti e pezzi staccati

CAPITOLO 88

88.01	Aerostati
ex 88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes, ad eccezione degli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di un peso a vuoto superiore a 15.000 kg
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn. 88.01 e 88.02
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati

CAPITOLO 89

89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre: II. altre
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi: B. per spingere II. altre
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti: B. altri
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili

CAPITOLO 90

90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente

90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia: A. Apparecchi fotografici (1) B. Apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono): A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati (1) B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproveniezione
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori)
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea) di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)

(1) Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento
90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)
90.23	Densimetri, aroemetri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettroncici di misura, di verifica, di controllo, d i regolazione o di analisi [1]
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci

CAPITOLO 91

91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)

[1] Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%

91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
91.11	Altre forniture di orologeria

CAPITOLO 92

92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)
92.02	Altri strumenti musicali a corda
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca
92.05	Altri strumenti musicali ad aria
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)
92.09	Corde armoniche
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico
	B. Apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico

92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11

CAPITOLO 93

93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi
93.02	Rivoltelle e pistole
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco): B. per altre armi
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine, parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

CAPITOLO 94

94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: A. appositamente costruiti per aerodine
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

CAPITOLO 96 SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

CAPITOLO 97

97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco) [1]

[1] Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04 (1):
	B. Racchette da tennis
	C. altri
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

CAPITOLO 98

98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)
98.03	Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini, gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi
98.06	Tavole di ardesia, lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili, paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili
98.14	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature
98.16	Manichini e simili, automi e scene animate per mostre

(1) Per i prodotti delle sottovoci B e C l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Oman
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland
Sudan
Sri Lanka
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriomente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.